

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli PicenoCODICE ISTAT 044 005

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del Reg. Data 31-12-20

Oggetto:	CENTRALE	UNICA	DI	COMMITTENZA	UNIONE	DEI	COMUNI
	VALLATA D	EL TRO	NTC	D-DISPOSIZIONI			

L'anno duemilaventi,il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 13:45 in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita, in modalità telematica, la Giunta comunale nelle persone dei signori:

MORESCHINI SARA	Sindaco	P
ARMILLEI PAOLO	Assessore	P
TRAINI ADRIANA	Assessore	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario comunale DOTT.SSA STELLA MARIA. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MORESCHINI SARA ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.95 del 31.12.2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

"Vista la nota dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto acquisita al protocollo dell'ente al n. 6783 del 29.12.2020;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 41 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, con l'istituto dello scavalco condiviso, delle dipendenti di ruolo del Comune di Appignano del Tronto Dott.ssa Susy Simonetti e Ing.Antonella D'Angelo;

Visti:

- l'art. 14, comma 1, del CCNL del Comparto "Regioni Autonomie Locali" del 22.01.2004 che testualmente prevede che: "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza....... I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento....;
- l'art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale prevede che " i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le Unione di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazioni di provenienza";
- l'art 53 del Testo unico Pubblico Impiego d. lgs. n. 165/2001,

Evidenziato che l'utilizzo del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" è uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività ed il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;

VISTO il parere del Consiglio di Stato sezione prima n. 2141/2005 del 25 maggio nel quale si rileva che l'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano di rapporti fra le parti interessate da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale;

ATTESO che la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e che il dipartimento

della Funzione Pubblica con parere n.34/2008 alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego conferma la perdurante applicabilità dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004;

RICHIAMATE:

- la deliberazione 017/2008 del 08.05.2008 con la quale la sezione di controllo del Veneto della Corte dei Conti sostiene la possibilità di utilizzo extra orario del dipendente della pubblica amministrazione locale disciplinando tali prestazioni anche mediante accordo di collaborazione tra enti nel rispetto del tetto massimo di ore previsto senza che intervenga la stipula di un contratto di lavoro;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 223 del 12 giugno 2012, che testualmente recita: la formula organizzativa introdotta dal citato art.1 comma 557, assimilabile al comando:
 - non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza;
 - non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego;
 - non infrange conseguentemente i limiti posti all'assunzione di personale ma le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e quindi soggiacciono alle relative limitazioni;
 - non occorre la costituzione di un nuovo contratto ma è sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
 - non soggiace per quanto sopra alle limitazioni di cui all'art.9 comma 28 D.L.n.78/2010;
- la SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). ...Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico
- la Delib., 8 agosto 2016, n. 105 della Corte dei Conti Molise "Come di recente precisato dalla Sezione della autonomie (deliberazione n. 23/2016), ...trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti"

Fatto presente inoltre che, in considerazione dell'espressa configurazione di un rapporto unitario di utilizzo del dipendente, e non come rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano applicazione:

- a) la disciplina dell'art. 4, comma 2, CCNL 14 settembre 2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;
- b) le disposizioni dell'art. 4, comma 2-bis, CCNL 14 settembre 2000, introdotto dall'art. 11, CCNL 22 gennaio 2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l'individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

Atteso quindi che, in considerazione del rapporto unitario e del regime di favore riservato dal contratto collettivo, al personale utilizzato in regime di convenzione sarà possibile:

- per l'ente utilizzatore conferire al dipendente la titolarità della posizione organizzativa;

- per l'ente di appartenenza, anche in presenza di dirigenti nella propria organizzazione, continuare in modo legittimo nel conferimento dell'incarico della posizione organizzativa, anche se il personale non è utilizzato a tempo pieno;
- il non rispetto, per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, di una soglia minima di orario di lavoro, considerandolo legittimo anche se di durata inferiore alle 18 ore settimanali.
- Il secondo comma del più volte citato articolo 14, afferma che il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza, che mantiene la competenza esclusiva alla gestione dello stesso, compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali.

VISTO il parere del Consiglio di Stato sez.n.1 n.3764 del 11.12.2013 che ha rammentato la deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una PA ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 alla luce ancor di più del mutato quadro legislativo delle nuove disposizioni dettate in materia di associazionismo fra enti che impongono ai Comuni di gestire in forma associata funzioni e/o determinati servizi;

EVIDENZIATO dal Consiglio di Stato con il parere succitato che l'utilizzazione di personale a tempo pieno presso altri enti locali possa avvenire assicurando il rispetto di taluni limiti:

- limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione che consentono l'utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscono con i compiti istituzionali, semprechè siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore;
- limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo fra enti di minori dimensioni, che impongono ai Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi:

RITENUTO che per una ottimale organizzazione di funzionamento dei due enti si ritiene dover gestire il rapporto di lavoro con la dipendente suindicata come appresso riportato:

- convenzione art.14 CCNL 22.01.2004 per due ore settimanali
- art.1 comma 557 L.n.311/2004 oltre orario di lavoro per 12 ore settimanali

attribuendo distinto incarico di posizione organizzativa giusta compatibilità dell'art.4 comma 2 bis CCNL 14.09.2000 con la normativa di cui al comma 557 della legge n.311/2004 e richiamato l'art. 17 del vigente CCNL 11/05/2018;

RITENUTO che le prestazioni richieste non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscono con i compiti istituzionali dell'ente anzi si pongono in piena armonia con gli stessi;

CHE è pertanto anche interesse dell'ente, della sua funzionalità, efficienza ed efficacia autorizzare gli incarichi richiesti, consentendo in un'ottica di semplificazione e

razionalizzazione dei servizi e di collaborazione tra enti l'utilizzo anche di strumentazioni informatiche in proprio possesso;

PER TUTTO quanto sopra espresso;

VISTO il T.U degli enti locali;

VISTI gli artt.35,36,56 del D.lgs.n.165/2001;

VISTI i vigenti CCNL;

VISTO il vigente piano anticorruzione che rinvia la competenza all'autorizzazione di incarichi di dipendenti con posizioni organizzative al Segretario Comunale;

PROPONE

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE MANDATO al Segretario Comunale al fine di autorizzare le dipendenti:

- Dott.ssa Susy Simonetti Istruttore Direttivo ufficio Segreteria cat.D1 pos.economica D4
- Ing. Antonella D'Angelo Istruttore Direttivo ufficio Tecnica cat. D1 pos. economica D3
- a prestare attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto per la "centrale di committenza" ai sensi :
- dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 al di fuori orario di servizio per n. 6 ore settimanali cadauno e comunque entro il limito massimo di 24 ore mensili ,con possibilità di svolgere la stessa , a titolo collaborativo , nel Comune di appartenenza, in considerazione della mancanza al momento di una adeguata struttura presso la sede dell'unione, previa distinta e separata timbratura nel sistema rilevamento presenze;
- dell'art.14 CCNL 22.01.2004 per n.2 ore settimanali nell'ambito del proprio orario di servizio con possibilità di svolgere il suddetto incarico anche presso la sede di appartenenza con utilizzo di strumentazioni informatiche e materiale vario dello stesso ente;

a far data dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2023

DI DARE ATTO che alle medesime verrà conferito distinto incarico di PO come meglio in premessa specificato;

DI DARE ATTO che la spesa sarà a carico dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto che provvederà inoltre al rimborso all'ente di appartenenza delle ore in convenzione prescritte;

DI STABILIRE quanto segue:

- la prestazione lavorativa viene intesa per un numero massimo 24 ore medie mensili cadauno e sarà resa FUORI ORARIO DI LAVORO dell'Amministrazione di provenienza;
- la prestazione lavorativa ai sensi dell'art.14 CCNL 2004 viene intesa per n.2 ore settimanali cadauno in ORARIO DI LAVORO con possibilità di espletamento presso

l'ente di appartenenza, con utilizzo a pieno della struttura comunale e di tutte le sue dotazioni;

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario pari a 48;
- le ferie dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
- Il compenso spettante sarà regolato dal CCNL di categoria in relazione all'inquadramento del dipendente presso l'ente di provenienza;

DI APPROVARE l'allegato schema di convezione che disciplina i rapporti tra i due enti."

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento legge degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio .segreteria relativa alla "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO-DISPOSIZIONI che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE MANDATO al Segretario Comunale al fine di autorizzare le dipendenti:

- Dott.ssa Susy Simonetti Istruttore Direttivo ufficio Segreteria cat.D1 pos.economica D4

- Ing. Antonella D'Angelo Istruttore Direttivo ufficio Tecnica cat. D1 pos. economica D3
- a prestare attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto per la"centrale di committenza"ai sensi :
- dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 al di fuori orario di servizio per n.6 ore settimanali cadauno e comunque entro il limito massimo di 24 ore mensili ,con possibilità di svolgere la stessa , a titolo collaborativo , nel Comune di appartenenza, in considerazione della mancanza al momento di una adeguata struttura presso la sede dell'unione, previa distinta e separata timbratura nel sistema rilevamento presenze;
- dell'art.14 CCNL 22.01.2004 per n.2 ore settimanali nell'ambito del proprio orario di servizio con possibilità di svolgere il suddetto incarico anche presso la sede di appartenenza con utilizzo di strumentazioni informatiche e materiale vario dello stesso ente:

a far data dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2023

DI DARE ATTO che alle medesime verrà conferito distinto incarico di PO come meglio in premessa specificato;

DI DARE ATTO che la spesa sarà a carico dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto che provvederà inoltre al rimborso all'ente di appartenenza delle ore in convenzione prescritte;

DI STABILIRE quanto segue:

- la prestazione lavorativa viene intesa per un numero massimo 24 ore medie mensili cadauno e sarà resa FUORI ORARIO DI LAVORO dell'Amministrazione di provenienza;
- la prestazione lavorativa ai sensi dell'art.14 CCNL 2004 viene intesa per n.2 ore settimanali cadauno in ORARIO DI LAVORO con possibilità di espletamento presso l'ente di appartenenza, con utilizzo a pieno della struttura comunale e di tutte le sue dotazioni;
- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare , nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita , comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario pari a 48;
- le ferie dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
- Il compenso spettante sarà regolato dal CCNL di categoria in relazione all'inquadramento del dipendente presso l'ente di provenienza ;

DI APPROVARE l'allegato schema di convezione che disciplina i rapporti tra i due enti;

di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del

procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to MORESCHINI SARA

Prot.nr.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sit web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.
Appignano del Tronto 27-01-2021
Il Segretario Comunal F.to DOTT.SSA STELLA MARIA
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione in data 31-12-20 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sens dell'art.134 comma 4 D.lgs.n.267/2000.